REGOLAMENTO (CEE) N. 2587/74 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1974

che completa il regolamento (CEE) n. 2107/74 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1427/71 del Consiglio, del 2 luglio 1971, relativo all'instaurazione di misure di salvaguardia nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2107/74 della Commissione, dell'8 agosto 1974, che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi (4), ha instaurato un regime di titoli d'importazione cui sono soggette le conserve di funghi importate nella Comunità a decorrere dal 26 agosto 1974;

considerando che il volume delle importazioni attualmente prevedibili è inferiore a quello che può risultare dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 2107/74; che è possibile a queste condizioni prevedere delle importazioni supplementari;

considerando che a questo fine occorre accordare la priorità alle quantità per le quali le operazioni d'importazione erano iniziate alla data di pubblicazione del regolamento (CEE) n. 2107/74; che queste quantità possono essere definite soprattutto in riferimento al periodo di spedizione verso la Comunità;

considerando che questo allentamento del regime di salvaguardia può dar luogo, a breve termine, a delle importazioni relativamente importanti di conserve di funghi; che, onde evitare una concentrazione d'importazioni suscettibile d'aggravare la situazione del mercato, è necessario prevedere una compensazione fra una parte di queste importazioni e quelle effettuabili sotto il regime dei titoli d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 2107/74,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 2107/74 è aggiunto il seguente articolo 11 bis:

«*Articolo 11 bis*

1. In deroga all'articolo 2 paragrafo 4 e all'articolo 4, i titoli d'importazione sono rilasciati, su richiesta dell'interessato, per i quantitativi indicati nella domanda purché l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, fornisca la prova, riconosciuta valida dalle competenti autorità degli Stati membri, che i quantitativi in oggetto erano in corso di spedizione verso la Comunità il 9 agosto 1974. Questa prova deve essere confermata da un documento di carico all'arrivo della merce.

2. In deroga all'articolo 2 paragrafo 4 e all'articolo 4 e su richiesta dell'interessato, i titoli d'importazione sono rilasciati, per i quantitativi imbarcati fra il 9 e 23 agosto 1974, fino a concorrenza della differenza fra detti quantitativi e quelli per i quali il richiedente ha ottenuto, per importazioni da effettuare nel periodo compreso fra il 26 agosto e il 31 dicembre 1974, titoli d'importazione in applicazione dell'articolo 2 paragrafo 4 o dell'articolo 4, sempreché l'interessato, all'atto della presentazione della domanda, fornisca la prova, riconosciuta valida dalle competenti autorità degli Stati membri,

— che egli ha stipulato un contratto di acquisto dei suddetti quantitativi prima del 9 agosto 1974;

— che anteriormente a questa data egli ha emesso a favore del venditore una lettera di credito irrevocabile per detti quantitativi e

— che i quantitativi in questione sono stati imbarcati tra il 9 e il 23 agosto 1974 per essere spediti verso la Comunità. Questa ultima prova deve essere confermata da un documento di carico all'arrivo della merce.

3. I quantitativi per i quali l'interessato ha ottenuto titoli d'importazione in applicazione del paragrafo 2 sono detratti da quelli per i quali l'interessato può ottenere, per importazioni da effettuarsi sino al 31 dicembre 1974, titoli di importazione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 o dell'articolo 4.

4. I titoli d'importazione rilasciati in applicazione del presente articolo sono validi per importa-

(1) GU n. L 153 dell'1. 7. 1968, pag. 8.
(2) GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 151 del 7. 7. 1971, pag. 5.
(4) GU n. L 218 del 9. 8. 1974, pag. 54.

zioni da effettuare durante il periodo compreso fra il 12 ottobre e il 10 novembre 1974 al più tardi.

5. Ogni settimana fino al 31 dicembre 1974, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri :

— i nomi degli operatori che hanno ottenuto, per importazioni da effettuare durante il periodo di cui al paragrafo 2, titoli d'importazione in applicazione dell'articolo 2 paragrafo 4 o dell'articolo 4, nonché i quantitativi che possono essere importati da ciascun operatore in virtù dei suddetti titoli e

— i nomi degli operatori che hanno ottenuto titoli d'importazione in applicazione del paragrafo 2, nonché i quantitativi che possono essere importati da ciascun operatore in virtù dei suddetti titoli. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI